



COMUNE DI PIORACO

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n.14 del 23.04.2021

ART. 1 - DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà, non riconducibile ad un proprietario o ad un detentore, ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di almeno tre gatti adulti, di entrambi i sessi, in età riproduttiva, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "responsabile di colonie feline".
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

ART. 2 - STATUS DEI GATTI LIBERI E DELLE COLONIE FELINE

I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto delle normative vigenti in materia di Tutela Animalista.

ART. 3 - COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune di Pioraco provvede, in base alla normativa vigente, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale e con le Associazioni Animaliste del territorio, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dalle suddette Associazioni Animaliste in un'ottica di reciproca collaborazione con il responsabile.
3. La sterilizzazione dovrà interessare sia gatti del sesso femminile che maschile.

ART. 4 - CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEL RESPONSABILE

1. I responsabili di colonie feline sono obbligati a rispettare le seguenti norme:
 - a) dovrà essere garantito il decoro dei luoghi appositamente individuati per la somministrazione di cibo ed acqua ai gatti, avendo cura di utilizzare allo scopo, ove possibile, siti appartati e comunque non ricadenti in ambiti scolastici e/o ospedalieri.
 - b) al termine del periodo di alimentazione si dovrà aver cura di eliminare i residui del cibo avanzato, così da evitare possibili forme di degrado dovuto al deterioramento dei cibi stessi, e quindi i potenziali inconvenienti igienico - sanitari ad essi correlati;
 - c) i contenitori e gli utensili utilizzati per la somministrazione degli alimenti dovranno, al termine del periodo di alimentazione, essere accuratamente rimossi dagli spazi pubblici utilizzati allo scopo a meno che non si tratti di soluzioni permanenti debitamente autorizzate dal Comune;
 - d) gli spazi pubblici di cui alla precedente lettera a) andranno individuati al di fuori di tutte quelle aree adibite a gioco e/o svago per l'infanzia;

e) è vietato ai responsabili di posizionare contenitori per la somministrazione di alimenti su muri perimetrali o di sostegno a recinzioni appartenenti a proprietà private di soggetti terzi che si trovano al confine con la pubblica via.

ART. 5 - COLONIE FELINE E GATTI LIBERI

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non devono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatti salvi motivi di carattere igienico - sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, in accordo con il Servizio Veterinario della ASL, potrà predisporre lo spostamento della colonia.

3. E' vietato a chiunque, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per alimentazione, riparo e cura dei gatti (ciotole, cucce, ecc.), allorquando la collocazione di tali manufatti sia stata precedentemente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, anche tenuto conto delle possibili correlazioni con le necessità di tutela igienico - sanitaria dei luoghi.

4. E' vietato, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

5. Nelle aree pubbliche interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi saranno apposti dall'Amministrazione Comunale cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

6. Le colonie feline e/o i gatti liberi presenti in ambiti scolastici e/o ospedalieri, se localizzati in aree di accesso del pubblico o comunque non idonee per il decoro, l'igiene e la salute pubblica, concordemente con il Servizio Veterinario della ASL competente dovranno essere catturati e delocalizzati.

ART. 6 - CENSIMENTO, TUTELA E CURA DELLE COLONIE FELINE

1. La Regione Marche riconosce al Comune la funzione di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio territorio in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. e con le associazioni Animaliste.

2. L'esatta conoscenza della situazione territoriale - l'individuazione e l'identificazione anagrafica - costituisce presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività sono alla base di un'azione mirata che, oltre ad avere obiettivi di tipo sanitario, assicura il benessere degli animali e la soddisfazione delle persone interessate, a vario titolo, alla loro esistenza.

3. Gli obiettivi degli interventi sono mirati alla: - tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonotico/sanitario derivante dalla presenza di colonie feline; - tutela e benessere animale nel rispetto delle etologie delle popolazioni feline; - cura dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico sanitari derivanti dalla loro presenza.

4. E' vietato impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, salvo il rispetto di tutte le norme igieniche e di convivenza civile. Nei condomini, la gestione delle colonie feline deve essere concordata con l'Amministratore condominiale; nelle proprietà private l'alimentazione, il riparo e la cura dovranno essere autorizzate dalla proprietà o dai responsabili delegati, finalizzando le azioni anche al benessere dell'animale.

ART. 7 - DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETÀ

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, ci si dovrà impegnare alla loro sterilizzazione.

ART. 8 - CANTIERI

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Assessorato all'Ambiente potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai responsabili, od in alternativa a persona incaricata dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

ART. 9 - CUSTODIA GATTI RANDAGI

L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Enti/Associazioni il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

ART. 10 - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONISTICHE

L'Amministrazione comunale si impegna a stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato di protezione animale, nonché con cittadini privati per la gestione di colonie o oasi feline.

ART. 11 - SANZIONI

Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente Regolamento, è applicata la seguente sanzione:

- Da euro 25,00 a euro 500,00 per le violazioni di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.